

Legge regionale 8 aprile 1986, n. 20.

Modifica alla legge regionale 15 gennaio 1985, n. 2, relativa a «Interventi a favore dell'associazionismo e della cooperazione tra piccole e medie imprese commerciali».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il termine fissato all'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 2 «Interventi a favore dell'associazionismo e della cooperazione tra piccole e medie imprese commerciali» è prorogato, per l'anno 1986, al ventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 aprile 1986

Bernini